

## **CONVENZIONE QUADRO PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE TRA**

### **L'Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche**

(d'ora in poi denominato USR),

rappresentato dal Direttore Generale Regionale pro tempore, dott. Michele De Gregorio,  
elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in Ancona, via XXV Aprile, 30

**E**

### **L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"**

**Facoltà di Scienze della Formazione**

**Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria**

(d'ora in poi denominata Università),

rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Giovanni Bogliolo,  
elettivamente domiciliato, agli effetti dell'atto, in Urbino, via Saffi, 2;

## **VISTI**

- l'art. 8 del DPR 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che istituisce in ciascun capoluogo di regione l'Ufficio Scolastico Regionale di livello dirigenziale generale, come autonomo centro di responsabilità amministrativa, cui sono affidate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione scolastica e, in particolare, il compito di vigilare sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare il comma 8 dell'art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di "stipulare convenzioni con Università statali o private" che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, che affida alle Università compiti di formazione degli insegnanti e di preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico nelle diverse aree disciplinari, oltre alle attività di orientamento per l'iscrizione all'università,
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la legge del 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale", ed in particolare l'art. 5 che individua strutture didattiche di ateneo o d'interateneo al fine di promuovere "centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti" e curare "anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative";

## **PREMESSO**

- che il mondo accademico e il sistema scolastico sono entrambi interessati al miglioramento del raccordo tra il mondo della scuola e quello universitario, con particolare riguardo alla formazione dei futuri docenti,
- che a questo scopo è stato costituito ed è operante un gruppo di lavoro interistituzionale tra Università e USR, incaricato di promuovere forme di permanente confronto sui temi di comune interesse, rilevare i bisogni formativi dei docenti e dei dirigenti scolastici, individuare forme di partecipazione facilitata degli operatori scolastici alle opportunità formative offerte dagli Atenei operanti

nella regione, definire specifiche iniziative di raccordo tra bisogni ed offerta formativa, elaborare il testo di un protocollo d'intesa generale tra USR e Università e quello di convenzioni su specifici argomenti (tirocinio, orientamento per gli studenti, formazione per docenti e dirigenti scolastici, riqualificazione professionale, etc);

- che l'Università e l'USR ritengono la formazione dei futuri docenti spazio entro cui si intrecciano i saperi teorico-concettuali relativi alle scienze dell'educazione, ai fondamenti e alle didattiche delle discipline, con i saperi pratico-operativi e che pertanto a tale compito entrambe le istituzioni sono chiamate ad offrire il proprio contributo, sia pur con diverse funzioni e specifiche competenze, ugualmente essenziali, nella loro reciprocità, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire l'accesso alla professione di insegnante;
- che l'Università e l'USR ritengono il tirocinio occasione privilegiata di realizzazione dell'integrazione problematica tra saperi teorici e saperi pratici e di interistituzionalità autentica tra scuola e università, depositarie di quei saperi;
- che la Legge 19.11.1990, n. 341, istitutiva dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, e che il Decreto M.U.R.S.T. 26 maggio 1998 prevedono le attività di tirocinio per tutti gli studenti, rinviando alle Università i criteri per la realizzazione dello stesso
- che il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria istituito presso l'Università degli Studi di Urbino prevede l'obbligo di effettuare attività di tirocinio nell'arco dei quattro anni del corso per 480 ore per gli studenti dell'indirizzo di scuola elementare e della scuola dell'infanzia;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che stabilisce i criteri generali di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, nel seguito denominata Università, presso gli Istituti Scolastici marchigiani nel seguito denominati Istituto.

**Art. 2** Fine della convenzione è quello di favorire l'instaurazione di rapporti organici e sistematici di collaborazione fra le parti, affinché le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività dell'Ufficio Scolastico Regionale possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. In particolare, la convenzione intende interpretare il tirocinio come occasione privilegiata di rafforzamento e di qualificazione dei rapporti tra Scuola e Università, considerandolo come cardine di un percorso formativo di integrazione problematica fra teoria e prassi e per ciò modello di ogni intervento formativo. In quest'ottica, le attività di tirocinio dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo scolastico, anche al fine di agevolare le scelte professionali, secondo quanto previsto dal Progetto e dal Regolamento di Tirocinio approvati dal Consiglio di Facoltà dell'Università.

**Art. 3** Per la definizione delle attività di tirocinio le Singole Istituzioni Scolastiche della Regione Marche stipulano un Protocollo d'Intesa con la Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in coerenza con le linee definite dalla presente Convenzione, cui faranno esplicito riferimento.

**Art. 4** I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo e di Orientamento, previsto dall'Art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e dal regolamento attuativo (Decreto n. 142 del 25 marzo 1998). Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Istituto incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

**Art. 5** L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Istituto ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Istituto e rientranti nel Progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente Art. 3.

**Art. 6** L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali segnalate dall'Istituto ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

**Art. 7** L'Università si impegna a:

- assegnare un supervisore di tirocinio che segua annualmente ogni studente, organizzi le attività formative dello stesso e tenga i contatti con la scuola e gli insegnanti accoglienti per la gestione complessiva del tirocinio (modi, tempi, orari etc) ;
- segnalare all'istituzione scolastica i nominativi degli studenti da affidare alla scuola ed i nominativi del personale scolastico distaccato presso l'Università in qualità di supervisori cui viene affidata la responsabilità dei tirocinanti;
- organizzare incontri periodici con i dirigenti scolastici delle scuole accoglienti per concordare le linee generali annuali del progetto di Tirocinio;
- garantire il raccordo tra i supervisori universitari, i dirigenti scolastici e i docenti referenti dei singoli istituti circa le modalità di attuazione del Progetto di Tirocinio;
- rilasciare un attestato di collaborazione ai tutors scolastici referenti ed accoglienti.
- far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto Formativo e di Orientamento, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
  - a. svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
  - b. seguire le indicazioni dei supervisori universitari e dei tutor scolastici;
  - c. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti;
  - d. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, programmi e ad ogni altra attività o caratteristica o informazione (ivi compresi i dati personali il cui trattamento dovrà effettuarsi ai sensi del d. lgs 196/2003) dell'Istituto ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
  - e. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
  - f. redigere una relazione sull'attività svolta.

**Art. 8** L'Istituto ospitante si impegna a:

- individuare i docenti cui affidare compiti di tutorato nei confronti dei tirocinanti e a comunicare alla Facoltà i loro nominativi. Tali compiti riguarderanno l'accoglienza iniziale presso la scuola e l'accompagnamento professionale nel periodo di tirocinio. I docenti tutor parteciperanno a periodici incontri di progettazione e verifica organizzati dai docenti supervisori presso l'Istituzione Scolastica sede del tirocinio.
- rispettare il Progetto di tirocinio concordato;
- assicurare ai tirocinanti l'accesso ai locali per seguire e partecipare alle attività che vi si svolgono e consentire la loro presenza alle riunioni degli organi collegiali, qualora previsto dal Progetto di Tirocinio, purché non in contrasto con la normativa vigente;
- garantire – compatibilmente con le esigenze della scuola - in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Progetto di Tirocinio, l'utilizzo di spazi per lo svolgimento di incontri di coordinamento;
- registrare e certificare le presenze dello studente alle attività di tirocinio;
- segnalare l'evento, in caso di incidente, durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università.

**Art. 9** L'Università e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegnano a studiare iniziative congiunte per arricchire il rapporto, a dare riconoscimento alle Scuole ospitanti, in particolare promuovendo o sostenendo attività di formazione e di ricerca negli Istituti ospitanti. Periodicamente le parti concorderanno di sviluppare progetti specifici che possano rispondere ai nuovi bisogni professionali del personale docente che opera nella scuola dell'autonomia, privilegiando aspetti formativi concordemente ritenuti prioritari.

**Art. 10** I rapporti che l'Istituto intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

**Art. 11** La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Istituto e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli eventualmente derivanti da successivi accordi con l'apposita struttura che cura i tirocini in Università.

**Art. 12** La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni e viene rinnovata tacitamente per ulteriori bienni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

**Art. 13** Le norme della presente Convenzione hanno effetto tra le parti e si applicano agli Istituti Scolastici Marchigiani dal momento della sottoscrizione del singolo progetto formativo e dal relativo Protocollo d'Intesa, con le specifiche del caso.

**Art. 14** Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

**Art. 15** L'Università e l'USR, ciascuno per la sua parte, favoriranno le attività e i progetti di cui ai precedenti articoli. Essi si impegnano inoltre a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto della presente Convenzione e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.

**Art. 16** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Letto, approvato, sottoscritto                      Li, 16 ottobre 2004

Università degli Studi di Urbino  
"Carlo Bo"  
Il Magnifico Rettore  
Giovanni Bogliolo

Ufficio Scolastico Regionale  
per le Marche  
Il Direttore Generale  
Michele De Gregorio